



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro, Paola Marino, nella causa civile  
iscritta al n° 4607/2013 R.G.L., promossa

**D A**

**BARTOLO SALVATORE**, rappresentato e difeso dall'  
avv.to **STALLONE PATRIZIA** ed elettivamente domiciliato  
presso lo studio del difensore sito in **VIA ANTONIO**  
**VENEZIANO N. 69 PALERMO**.

- ricorrente -

**C O N T R O**

**I.N.P.S.**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-  
tempore, legalmente domiciliati in Roma, ed elettivamente in  
Palermo, Ufficio Legale Distrettuale INPS, Via Laurana n. 59,  
rappresentato e difeso dall'Avv. **BERNOCCHI GIUSEPPE** e  
dall'avv. **SPARACINO MARIA GRAZIA**, che lo rappresentano  
e difendono per mandato generale alle liti di cui in atti.

**U.S.R. (UNIONE SINDACALE REGIONALE)**  
**SICILIA CISL, IN PERS. LEG. RAPP.TE P.T.**  
rappresentata e difesa dall'avv. **LOMEO GUIDO** ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in **VIA**  
**RUGGERO SETTIMO, 73 PALERMO**

- resistenti-

**All'udienza del 18/04/2018 pronuncia**

**SENTENZA**

Mediante lettura di quanto segue

**DISPOSITIVO**

Condanna l'INPS a riliquidate la pensione cat. VO n. 10087883, con  
decorrenza 1.01.2010, del ricorrente nella misura lorda di € 2.399,14 mensili alla

Tribunale di Palermo  
Sezione Lavoro  
N° \_\_\_\_\_  
Reg. Sent. Lav.  
Cron. \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_ Reg. Gen. Lav.

Addi \_\_\_\_\_  
Rilasciata spedizione in  
forma esecutiva all'Avv.  
\_\_\_\_\_  
Per \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Il Cancelliere  
Gambino Gaspare Valerio



data del 31.03.2018, oltre ulteriori aumenti spettanti da detta data in poi, mediante l'accredito sia della contribuzione figurativa che della contribuzione aggiuntiva anche per gli anni dal 2004 al 2009, in relazione alle retribuzioni figurative denunciate pari a € 16.575,72 per l'anno 2004, a € 17.164,35 per l'anno 2005, a € 17.760,00 per l'anno 2006, a € 18.145,41 per l'anno 2007, a € 18.593,95 per l'anno 2008 e a € 22.456,76 per l'anno 2009, e in relazione alla base retributiva della contribuzione aggiuntiva, pari alla differenza tra la retribuzione corrisposta dalla U.S.R. SICILIA e quella di riferimento per il calcolo dei contributi figurativi, e quindi pari a € 10.686,00 per l'anno 2004, a € 18.698,00 per l'anno 2005, a € 18.646,98 per l'anno 2006, a € 21.131,48 per l'anno 2007, a € 20.246,88 per l'anno 2008 e a € 23.941,83 per l'anno 2009.

Condanna, per l'effetto, l'INPS a corrispondere al ricorrente la somma di € 63.915,43 a titolo di differenza tra il trattamento pensionistico corrisposto e quello spettante dal 1.01.2010 al 31.03.2018, ivi inclusi accessori di legge dal dovuto sino al 31.03.2018, ed oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo, nonché al pagamento delle ulteriori differenze maturate e maturande successivamente a detta data, maggiorate degli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

Condanna l'INPS alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del rapporto processuale instaurato con il datore di lavoro convenuto, di cui dispone l'estromissione dal giudizio, atteso che nei suoi confronti alcuna domanda appare essere stata formulata in ricorso.

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 03/05/2013, il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l'INPS e la U.S.R. SICILIA, organizzazione sindacale presso la quale era in distacco ben buona parte del periodo lavorativo, lamentò il rigetto della sua domanda di **riliquidazione della pensione in godimento prendendo in considerazione la contribuzione figurativa denunciata, della quale chiedeva l'accredito da parte dell'Istituto,** e chiese la condanna dell'INPS al pagamento della pensione nella misura riliquidata, nonché delle differenze tra questa e il trattamento



pensionistico nelle more corrisposto al ricorrente, sin dalla data di originaria liquidazione del suo trattamento pensionistico, oltre accessori di legge, eventualmente a titolo di risarcimento del danno previdenziale.

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi in giudizio, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, deducendo di avere riliquidato la pensione del ricorrente nella misura dovuta e depositando mod. TE08 e calcolo ricostituzione pensione.

L'U.S.R. SICILIA si costituiva in giudizio chiedendo di essere estromesso dal medesimo, poiché alcuna domanda era stata proposta nei propri confronti; deduceva, in ogni caso, di essere esente da responsabilità, poiché nessun onere incombe sulle Organizzazioni Sindacali per l'accredito della contribuzione figurativa, che il lavoratore deve chiedere all'INPS, allegando la documentazione relativa all'aspettativa per carica sindacale e i prospetti delle retribuzioni rilasciati dal datore di lavoro.

Data la laconicità delle difese dei convenuti, in particolare dell'INPS, acquisito l'estratto contributivo del ricorrente depositato dall'INPS, rinviata la causa su richiesta dell'Istituto affinché esso potesse verificare il versamento dei contributi, il giudice disponeva l'audizione di funzionario dell'U.S.R. SICILIA affinché rendesse informazioni in merito alla posizione contributiva del ricorrente; in sede di libero interrogatorio del legale rappresentante della predetta U.S.R. SICILIA emergeva che *“le somme dovute a titolo contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte al ricorrente che era nostro dipendente ex lege 300 del 70 dipendente di azienda del Nord, Cantina dei Feudi; i versamenti da noi effettuati relativi alla parte di retribuzione da noi corrisposta risultano dall'estratto contributivo in atti; noi non avevamo né abbiamo l'obbligo di canalizzare i contributi figurativi a carico del ricorrente, ma solo quelli relativi alla retribuzione da noi corrisposta.*

*Dall'estratto contributivo, infatti, risultano mancanti solo detti contributi figurativi dal 2004.”.*

Il G.L. disponeva quindi assumersi informazioni dal funzionario responsabile INPS, che, sentito all'udienza del 4.12.2015 dichiarava che: *“Il mio provvedimento di diniego deriva dal fatto che erano state presentate dal datore di lavoro le denunce mensili EMENS, mentre in applicazione del D.L.VO 564/96 per i contributi dei rappresentanti*



*sindacali ex art. 31 l. 300/1970 va presentata una denuncia annuale al 30.09 di ogni anno alla stessa data in cui va presentata la domanda ex art. 31 legge 300/70.*

***A.D.R.: Fino al 2004 le denunce venivano presentate in cartaceo e nel modello cartaceo veniva evidenziato il codice di riferimento esatto (CS) solo dal 2005, con la presentazione telematica delle domande vi è stata la distinzione tra denuncia mensile e denuncia annuale, con la conseguenza che, poiché la denuncia mensile è relativa ai contributi versati dal datore di lavoro per l'espletamento dell'attività lavorativa ordinaria, ho rigettato la domanda di contributi ex lege 300/70.***

***In atto, per risolvere il problema è necessario chiedere da parte del datore di lavoro l'annullamento degli EMENS e la sostituzione ad essi di un VIG, cioè modello per la variazione delle denunce mensili in denuncia annuale ex lege 300/70."***

La causa veniva, quindi, rinviata per consentire alla U.S.R. CISL SICILIA di operare con le modalità indicate dal funzionario INPS, al fine di provocare effettivamente la cessazione della materia del contendere.

All'udienza di rinvio fissata, poiché USR CISL aveva depositato in atti la richiesta di annullamento dell'EMENS che il Funzionario INPS aveva riferito necessaria per la definizione della posizione del ricorrente, il giudice onerava l'INPS di fornire informazioni in ordine alla definizione della procedura secondo quanto indicato dal suo funzionario alla precedente udienza.

Dopo ulteriori reiterati rinvii in attesa della definizione della pratica, che l'INPS comunicava di avere accolto favorevolmente per il ricorrente, avendo disposto il giudice che l'INPS depositasse comunque il calcolo della riliquidazione, al fine di evitare C.T.U. contabile, si apprendeva che la riliquidazione operata dall'INPS aveva comportato una sostanziale riduzione del trattamento pensionistico del ricorrente, sicché il giudice disponeva nuova audizione del funzionario responsabile INPS, al fine di ottenere chiarimenti in merito.

Il funzionario ascoltato alla successiva udienza del 24.03.2017 così dichiarava: *“la contribuzione figurativa è inferiore a quella ordinaria, poiché essa si calcola sulla base della retribuzione del datore di lavoro al netto di alcune indennità sulla scorta delle previsioni della L. 300/70; l'USR aveva invece pagato i contributi sulla retribuzione intera effettivamente*



*corrisposta sicché i contributi e quindi la pensione erano superiori; inoltre oggi risulta un importo molto inferiore di contribuzione aggiuntiva (anno 2008 oggi denunciati poco più di 2.000,00 euro invece che oltre 18.000,00)."* A questo punto, il giudice chiedeva al ricorrente di valutare l'opportunità di rinunciare alla domanda.

Il ricorrente, nelle more dell'udienza di rinvio, chiedeva di essere autorizzato al deposito di C.T.P., con la quale precisava e quantificava le domande, in relazione anche ai dati acquisiti nelle more dall'INPS, ed il giudice, con provvedimento telematico pronunciato fuori udienza del 4.05.2017 (comunicato a tutte le parti il 10.05.2017), per evidenti motivi di economia processuale, "*Rilevato che la consulenza è volta a controdedurre su quanto in udienza affermato dal funzionario INPS; Ritenuto che essa è quindi ammissibile e tempestiva*" autorizzava parte ricorrente a depositare in atti la chiesta relazione di C.T.P. e confermava il rinvio all'udienza del 26.05.2017 ore 10.15, anche per dedurre su detto documento.

All'udienza del 17.07.2017, cui il procedimento era stato, poi, rinviato appositamente per esame e controdeduzioni dei convenuti sulla CTP, con termine loro assegnato per note difensive, nonché per la comparizione del funzionario INPS e del CTP del ricorrente in contraddittorio - senza che fossero state depositate note di sorta o contestazioni di alcun genere sulla CTP depositata e sulla quantificazione della contribuzione da accreditare, dei titoli per cui essa doveva essere accreditata - sia per contribuzione figurativa che per contribuzione aggiuntiva - e sui conteggi della quantificazione delle domande di cui al ricorso operati nella relazione di consulenza di parte -, il difensore dell'INPS - il cui funzionario era pure comparso, come pure il C.T.P. di parte ricorrente - dichiarava che "*per attribuire i contributi versati a contributi aggiuntivi è necessario che l'USR imputi il versamento ad una matricola particolare che già è aperta e utilizzando il codice CSC 70703 e codice di autorizzazione 4L, i funzionari hanno dichiarato che l'operazione può essere effettuata*"; il funzionario INPS presente Galleggiante Crisafulli Francesco dichiarava: "*Confermo la fattibilità dell'operazione descritta dal legale dell'INPS.*"

A questo punto, il G.L. disponeva la comparizione personale del legale rappresentante della U.S.R. SICILIA CISL per verificare la sua disponibilità ad



effettuare l'operazione richiesta dall'INPS, al fine di accreditare i contributi aggiuntivi.

All'udienza fissata del 21.07.2017 il legale rappresentante U.S.R. dichiarava “**di essere disposto ad attivare la predetta procedura a condizione che l'INPS la accetti e che sia possibile operarla telematicamente.**” e la causa veniva rinviata in attesa dell'espletamento della procedura amministrativa indicata dall'INPS.

Alla successiva udienza del 27.09.2017, il difensore della U.S.R. convenuta dichiarava che “*l'assistito ha operato sul sistema INPS con l'inserimento dei codici indicati sia dall'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE che dal funzionario GALLEGGIANTE CRISAFULLI, ma che con tale sistema si sono potuti imputare a contributi aggiuntivi quelli a suo tempo versati come lavoro dipendente solo in relazione all'anno 2009, poiché in detto anno risultano rilasciati i predetti codici; il sistema non consente invece la modifica dell'imputazione dei contributi per i precedenti anni 2004, 2005, 2006, 2008 e 2009.*”. A questo punto il giudice disponeva chiedersi all'INPS chiarimenti e di fornire istruzioni per la regolarizzazione mediante mutamento dell'imputazione dei contributi versati da lavoro dipendente a contributi aggiuntivi per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, rinviando la causa per esame dei chiarimenti.

In seguito a due richieste di rinvio da parte dell'Istituto, il cui legale deduceva che i funzionari responsabili non li avevano forniti, all'udienza del 14.02.2018 il giudice disponeva nuovamente l'audizione di funzionari responsabili dell'INPS affinché rendessero le informazioni richieste in udienza.

All'udienza fissata del 2.03.2018 comparivano due funzionari dell'INPS, di cui il primo, Meli Antonino, dichiarava che “***Ho verificato che, in seguito all'annullamento degli EMENS, in ogni caso l'operazione di trasferimento della contribuzione da lavoro dipendente a contribuzione aggiuntiva non può essere effettuata, poiché la contribuzione non risulta versata tranne che per novembre e dicembre 2007.***”; l'INPS chiedeva di depositare documentazione relativa all'omesso versamento dei contributi da parte dell'U.S.R., che non veniva ammessa dal giudice – a seguito di opposizione delle altre parti – in quanto tardiva – poiché mai l'INPS sin dal 2013 aveva contestato che la contribuzione risultante dall'estratto contributivo non fosse stata effettivamente versata – e perché



irrilevante ai fini della decisione delle domande di cui in ricorso, visto il principio di automaticità delle prestazioni e l'assenza di qualsivoglia domanda proposta da chicchessia in giudizio nei confronti della U.S.R. SICILIA CISL.

All'udienza odierna, concesso termine per note difensive, tempestivamente depositate dalle altre parti e dall'INPS solo tardivamente il 16.04.2018 (accettate il 17.04.2018 e su consolle del magistrato in udienza, in seguito al necessario aggiornamento), la causa veniva discussa dalle parti all'udienza odierna e decisa con il presente dispositivo con indicazione dei motivi della decisione.

Deve premettersi che l'INPS nelle note conclusive, peraltro tardive e rese note al giudice solo in udienza ed alle altre parti il giorno precedente, ha operato una ricostruzione processuale difforme da quella puntualmente come sopra narrata sulla scorta degli atti di causa, sollevando per la prima volta eccezioni mai neppure adombrate né negli atti né in udienza e neppure mai nei termini all'uopo assegnati per note proprio sulle domande del ricorrente, come precisate a seguito della C.T.P. depositata dietro regolare autorizzazione del giudice. Anche l'U.S.R. convenuta nelle note, pur tempestive, sollevava per la prima volta eccezioni e contestazioni nuove in relazione alle domande del ricorrente.

Nel merito, il ricorso appare fondato.

Deve, anzitutto, sgombrarsi il campo dalle eccezioni, formulate solo nelle note conclusive tardivamente depositate dall'INPS e della convenuta parte datoriale (associazione sindacale), relative ad una *mutatio libelli*, che sarebbe stata illegittimamente operata dalla parte ricorrente in corso di causa e su cui essi non avrebbero accettato il contraddittorio.

Le eccezioni, tardive ed inammissibili - essendo apparso in corso di causa che i convenuti abbiano accettato il contraddittorio su tutte le domande proposte dal ricorrente in ricorso e su quelle precisate in corso di causa, non contestando, nei termini all'uopo assegnati, né la precisazione delle domande né la relazione di C.T.P. su cui essa si fondava -, appaiono in ogni caso infondate.

Ed invero, anzitutto, deve ribadirsi come, nel rito del lavoro, finalizzato all'accertamento della verità dei fatti, le deduzioni contenute in ricorso vadano necessariamente integrate dalle emergenze della documentazione depositata in allegato al medesimo, con la conseguenza che risultano correttamente esposte e



poste a fondamento delle domande tutte le circostanze di fatto documentate anche in allegato al ricorso, oltre che quelle ivi espressamente illustrate.

Del pari, va ribadito che nel rito del lavoro il giudice può disporre anche d'ufficio mezzi di prova finalizzati all'accertamento della verità, assumendo a tal fine informazioni, oltre che dalle stesse parti, da enti, organizzazioni sindacali ed Istituti previdenziali o dai loro funzionari, così come in questo giudizio è stato fatto, proprio al fine di chiarire la posizione contributiva del ricorrente risultante dall'estratto contributivo allegato al ricorso, unitamente alle buste paga, ai CUD e a comunicazioni fatte dalla convenuta parte datoriale (Associazione sindacale) all'Istituto previdenziale.

Va, poi, premessa, in punto di diritto, che la tradizionale distinzione tra *mutatio* ed *emendatio libelli*, deve ritenersi superata ed il divieto di domande nuove limitato nei termini individuati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in sede nomofilattica, con la recente sentenza n. 12310/2015.

La Corte, rilevato che *“Per comprendere allora l'effettiva portata della modificazione ammissibile occorre fare un passo indietro e tornare a delimitare il reale ambito del divieto di domande "nuove" implicitamente desunto (nel silenzio dei legislatori) dalla ammissione espressa di domande costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto.”*, chiarisce, sia pure con esplicito riferimento al rito civile ordinario, che *“Se, come sopra precisato, il "silenzio" assume valore e significato in relazione alla previsione espressa dalla quale è desunto, occorre allora prendere atto **che possono ritenersi vietate solo domande le cui caratteristiche di "novità" corrispondono a quelle riscontrabili nelle domande espressamente ammesse in deroga ad una inammissibilità implicitamente assunta come principio generale.** E la prima caratteristica riscontrabile nelle domande "nuove" ammesse, nell'economia dell'art. 183 c.p.c., in risposta alle opzioni difensive del convenuto, è che esse si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale. La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì*





*nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternative.*

*In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), **mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio.***

*Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria.*

*D'altro canto, una modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima) risulta logicamente comprensibile siccome situata all'esito dell'udienza di comparizione, cioè una udienza in cui non è ancora sostanzialmente iniziata la trattazione della causa, non è intervenuta l'ammissione di mezzi di prova, e quindi una modifica anche incisiva della domanda non*



*arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo (a differenza delle modifiche ammissibili, prima delle riforme degli anni novanta, perfino in appello).*

*E' inoltre da considerare che la possibilità di una simile modificazione risulta prevista, nella complessa architettura della norma in esame, dopo gli atti introduttivi di entrambe le parti, le eventuali domande riconvenzionali e richieste di autorizzazione a chiamare in causa terzi, ma, soprattutto, dopo l'esplicazione dei poteri (non solo di direzione ma anche) di "indirizzo" processuale attribuiti al giudice pure attraverso la previsione, nella medesima norma, della richiesta di chiarimenti alle parti e dell'indicazione delle questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, quindi in un momento in cui, all'esito di una udienza potenzialmente "chiarificatrice", può risultare assai più evidente alle parti, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in causa, la soluzione effettivamente rispondente ai rispettivi interessi e intendimenti.*

*E' perciò da ritenersi che il legislatore abbia scelto proprio questo momento per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali, come già sottolineato, è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale.*

*Diversamente opinando si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla organizzazione dell'art. 183 c.p.c. nell'ambito di una logica deontica fine a se stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi, obblighi e divieti con l'unica preoccupazione che siano certi i confini tra quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito della funzionalità dell'intero processo e dei suoi valori fondanti.*

*Ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (per la quale, come già precisato, neppure sarebbe necessaria un'apposita previsione e addirittura la concessione di termini e "controtermini") significherebbe infatti, contro la lettera e la logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale - eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione- a rinunciare per proporre una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice il quale dovrà*



*conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente: sulla "giustizia" sostanziale della decisione (posto che essa può essere meglio assicurata se sono veicolati nel medesimo processo tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della medesima vicenda sostanziale ed "esistenziale", evitando di fornire al giudice la conoscenza di una realtà sostanziale artificiosamente frammentata con l'effetto di determinarne una visione parziale); sul rischio di giudicati contrastanti; sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell'attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice.*

*Peraltro, una interpretazione come quella in questa sede proposta, che vede la possibilità di una modifica della domanda iniziale anche con riguardo agli elementi identificativi oggettivi della stessa, non espone al rischio di trasformare il processo in un "tram" da prendere al volo caricandolo di tutte le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite nei confronti di una determinata controparte, se si considera che, oltre a rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo delle personae, la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite.*

*Né l'interpretazione proposta rischia di allungare i tempi del processo nel quale la modifica della domanda interviene, posto che: la domanda "modificata" sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa; la modifica interviene pur sempre nella fase iniziale del giudizio di primo grado, prima dell'ammissione delle prove; la modifica -quale ne sia la portata- non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183 c.p.c. laddove prevede che il giudice, su richiesta delle parti, concede una serie di termini predefiniti, anche in ipotesi di mera precisazione ovvero di modificazione intesa nei più ristretti limiti finora ammessi in linea di principio dalla giurisprudenza di legittimità.*

*E neppure può ritenersi che una simile interpretazione della portata della modificazione ammessa possa "sorprendere" la controparte ovvero mortificarne le potenzialità difensive perché: l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione*



*alla quale la parte è stata chiamata in giudizio; la parte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente, sicchè non si trova rispetto ad essa come dinanzi alla domanda iniziale; alla suddetta parte è in ogni caso assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.”.*

Detti principi devono applicarsi *mutatis mutandis* anche al rito del lavoro, in cui ancora più pregnanti sono i poteri anche officiosi del giudice al fine di indirizzare le parti alla regolarizzazione degli atti e documenti sanabili e di accertare la verità senza soggiacere a limiti di prova (con la sola esclusione del giuramento decisorio), come espressamente previsto dall'art. 421 c.p.c., ed in cui all'udienza prevista dall'art. 420 c.p.c. (unica invero prevista dal rito) le parti possono chiedere di modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, anche in relazione agli accertamenti disposti in corso di causa.

Deve, quindi, concludersi che il nucleo centrale ed imm modificabile delle domande è costituito dai soggetti e dai fatti posti a fondamento del ricorso e ricavabili dalla documentazione ad esso allegata, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice per principio generale: *“iura novit curia”*.

Orbene, venendo al caso di specie, le domande proposte in ricorso erano: accertare il diritto del ricorrente alla rideterminazione della propria posizione contributiva e all'esatto accredito dei contributi figurativi anche per gli anni 2004 – 2009, nella misura da determinarsi ex art. 31 l. 300/1970 con riguardo alle previsioni del CCNL di riferimento, nella misura che risulterà dovuta in eseguito a C.T.U., riliquidare di conseguenza il trattamento pensionistico tenendo conto della contribuzione figurativa per il periodo 2004/2009, condannare l'INPS al pagamento della pensione come riliquidata e al pagamento delle differenze pensionistiche nelle more maturate dalla data di liquidazione della pensione, anche a titolo risarcitorio, oltre accessori di legge.

Dalle domande così formulate non si evince affatto che il ricorrente volesse la riliquidazione sulla scorta della sola contribuzione figurativa, poiché si chiedeva la riliquidazione in aumento della pensione con l'accredito dei contributi figurativi, in quanto solo essi risultavano non accreditati nell'estratto contributivo allegato al ricorso, dal quale emerge che dal 2001 al 2003 era stata accreditata sia contribuzione di lavoro dipendente versata dalla U.S.R. convenuta sia



contribuzione figurativa, mentre negli anni successivi dal 2004 al 2009 la sola contribuzione per lavoro dipendente versata dalla U.S.R. e per il 2008 soltanto sia contribuzione per lavoro dipendente che contribuzione aggiuntiva sempre versate dalla U.S.R..

Dalla documentazione restante allegata al ricorso emergeva che la U.S.R. aveva comunicato all'INPS che per gli anni 2006, 2007 e 2008 sarebbe stata versata contribuzione sulle retribuzioni aggiuntive (doc. 6, 7 e 8), che la U.S.R. aveva calcolato di conseguenza la retribuzione imponibile per detta contribuzione aggiuntiva nelle buste paga in atti, sottraendo dalla retribuzione complessiva lorda la base retributiva denunciata per il calcolo dei contributi figurativi, così come un tanto emerge dai CUD sempre allegati al ricorso.

Di conseguenza, ad onta delle erronee deduzioni di cui in ricorso, in merito al motivo che il ricorrente ipotizzava fosse stato causa della liquidazione della pensione inferiore al dovuto – motivo che si accerterà invero in corso di causa in seguito alle informazioni rese dai funzionari INPS e che invero non poteva essere prima neppure immaginato da chicchessia – la domanda appare sin dall'origine rivolta a ottenere la riliquidazione della pensione – sia pur non quantificata - anche sulla scorta della contribuzione figurativa non accreditata.

Nessun mutamento sostanziale delle domande come sopra ricordate oggetto del ricorso appare, quindi, essere stato effettuato in corso di causa, se non in relazione all'aggiornamento delle stesse, derivante dalle modifiche – queste purtroppo sostanziali - della pensione del ricorrente, e cioè della situazione di fatto, intervenute in corso di causa, ma in esito all'attività anche processuale delle parti.

D'altra parte, detto mutamento, se vi è stato, non rientra tra quelli vietati secondo quanto sopra evidenziato, esso è stato inoltre legittimato dai chiarimenti forniti dalle altre parti in giudizio e dall'audizione dei funzionari INPS, nonché da una riliquidazione della pensione avvenuta in corso di causa sulla scorta delle indicazioni di costoro e di molto peggiorativa per il ricorrente.

Il mutamento, se pure vi fosse stato, quindi, è stato determinato da gravi motivi ed è stato debitamente autorizzato dal giudice, con il provvedimento di autorizzazione al deposito della C.T.P.; su di esso le altre parti hanno accettato il contraddittorio,



non deducendo né eccependo nulla al riguardo nel termine loro all'uopo assegnato dal giudice, né successivamente sino alle note conclusive.

Venendo alla trattazione del merito, i presupposti per la riliquidazione della pensione richiesta in ricorso sono tutti stati provati in giudizio, con i documenti allegati al ricorso.

Ed invero, è stato provato che il ricorrente aveva richiesto l'accredito della contribuzione figurativa e che il datore di lavoro aveva versato contribuzione aggiuntiva, come risulta in modo inequivoco dalle buste paga e dei CUD del periodo in questione – dal 2004 al 2009 – nonché dalle comunicazioni all'INPS per gli anni 2006, 2007 e 2008 di versare contribuzione aggiuntiva. Anche se dette comunicazioni sono relative solo a detti anni, l'accredito della contribuzione sia figurativa che aggiuntiva per i precedenti anni dal 2001 al 2003 e il contenuto di buste paga e CUD chiariscono che questa era la volontà della U.S.R. convenuta anche per gli anni 2004, 2005 e 2009, per il quale ultimo peraltro detta contribuzione è stata accettata in corso di causa (con il codice fornito dall'INPS asseritamente per tutti gli anni). La documentazione in questione, unitamente alle retribuzioni dichiarate ai fini della contribuzione figurativa dalla Cantina dei Feudi, datore di lavoro del ricorrente, presso cui il lavoratore era in aspettativa per distacco sindacale, prova le basi retributive dei contributi da accreditare sia per contribuzione figurativa che aggiuntiva.

La questione, sollevata peraltro solo tardivamente dall'INPS in corso di causa, all'udienza del 14.02.2018, (che pare oggetto di riconoscimento nelle note conclusive della convenuta Organizzazione Sindacale datrice di lavoro) in relazione all'omesso versamento dei contributi da parte della U.S.R. convenuta, appare del tutto irrilevante, ai fini della decisione delle domande proposte in ricorso, attesa l'automaticità delle prestazioni previdenziali, in presenza di denuncia del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione e contribuzione all'INPS, che comporta il dovere dell'Istituto di corrispondere al lavoratore le relative prestazioni previdenziali – peraltro nella specie già liquidate, sia pure per importo inferiore al dovuto –, essendo titolare dell'azione nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi eventualmente non corrisposti.



Nella specie, risulta provato con l'estratto contributivo in atti che vennero denunciati all'INPS sia il rapporto di lavoro che le relative retribuzioni aggiuntive, peraltro documentate dai CUD e dalle buste paga allegati al ricorso (cfr. estratto contributivo e comunicazioni fatte all'INPS per gli anni 2006, 2007 e 2008 doc. 6, 7 e 8, tutti pure allegati al ricorso) – peraltro in misura superiore a quella correttamente calcolata dal CTP di parte ricorrente, con relazione non contestata – nonché il distacco sindacale in relazione al quale era stato chiesto il versamento dei contributi figurativi.

Ciò che è emerso in corso di causa dalle informazioni rese dai funzionari è che vennero scorrettamente imputati i contributi denunciati dal datore di lavoro, a causa del passaggio dell'Istituto al sistema telematico, che non aveva consentito l'imputazione degli importi denunciati a retribuzioni aggiuntive rispetto alla contribuzione figurativa richiesta, con essi compatibile, producendo un'imputazione di essi a retribuzioni ordinarie, incompatibile con la contribuzione figurativa predetta, che pertanto non era stata accreditata.

I tentativi fatti in corso di causa, su indicazione dei funzionari ed anche dei legali INPS, di mutare il titolo della contribuzione denunciata, al fine di risolvere il problema in via amministrativa, non hanno sortito esito per motivi tecnici, sicché un primo intervento (richiesto dal funzionario INPS all'USR SICILIA) di ritiro degli EMENS e loro sostituzione con modelli VIG è stata resa possibile unicamente quanto al ritiro degli EMENS, con conseguente considerevole riduzione del trattamento pensionistico del ricorrente in corso di causa, poiché ora fondato sulla sola contribuzione figurativa, senza i contributi sulle retribuzioni aggiuntive versate dalla USR, come da buste paga, CUD e note di comunicazione all'INPS sopra citati. Successivamente, l'altro intervento effettuato dall'USR dietro indicazione dell'INPS per produrre l'accredito dei contributi sulle retribuzioni aggiuntive, invece che ordinarie, in relazione al periodo richiesto in ricorso è stato attuato solo in relazione all'anno 2009, per il quale soltanto – sembra – valesse il codice comunicato a tal fine dell'INPS.

I tentativi di risolvere in via amministrativa la vicenda si arrestavano, infine, perché l'INPS verificava nelle more (soltanto nel 2018, dopo che la pensione era



stata liquidata, sia pure in modo erroneo, per anni, sin dal 2010) il mancato versamento dei contributi da parte della USR SICILIA.

Tale fatto, tuttavia, come detto, non può impedire che, per il principio di automaticità delle prestazioni, l'INPS debba aggiungere alla contribuzione figurativa accreditata in corso di causa quella per le retribuzioni aggiuntive versate dalla U.S.R. Sicilia negli anni di riferimento, come ricostruite dal CTP in misura peraltro uguale o inferiore a quella risultante dall'estratto contributivo allegato al ricorso – in cui la contribuzione risultava versata per retribuzione ordinaria – e conseguentemente erogare la pensione al ricorrente nella superiore misura determinata dal C.T.P. nella sua relazione, non contestata, e aggiornata soltanto, in modo esatto, nel prospetto allegato alle note conclusive di parte ricorrente.

I conteggi in questione, così come tutte le altre valutazioni del C.T.P. – la cui relazione e prospetto aggiornato il giudice perciò fa propri e richiama integralmente – sono puntualmente riscontrati dalle buste paga e dai CUD in atti (allegati al ricorso), dai quali emerge che l'USR per tutti gli anni richiamati in ricorso aveva versato una retribuzione aggiuntiva, calcolata cioè dal punto di vista dell'imponibile contributivo sottraendo dalla retribuzione lorda totale corrisposta la retribuzione posta a base della contribuzione figurativa (cfr. busta paga 2005, 2006, 2007 e 2008 allegata al ricorso in cui l'imponibile contributivo è pari a circa metà di quello del totale spettante e a poco meno di un tanto in relazione alla base imponibile del TFR).

L'INPS va, quindi, condannato come in parte dispositiva ad accreditare la contribuzione in relazione sia ai contributi figurativi che a quelli aggiuntivi per gli importi retributivi ivi indicati (come da C.T.P. in atti, non contestata), ad effettuare in tali termini la ricostruzione del trattamento pensionistico del ricorrente, a corrispondergli la differenza tra quanto spettante e quanto dovuto, determinata dal C.T.P. in relazione e nel suo aggiornamento allegato alle note conclusive del ricorrente (mero aggiornamento in seguito alla riduzione del trattamento corrisposto avvenuta in corso di causa) sino alla data del 31.03.2018, nonché le differenze successive sino alla riliquidazione corretta da parte dell'Istituto; a tal fine va determinato come in dispositivo il trattamento di pensione spettante alla data del





31.03.2018, calcolato dal C.T.P., oltre ulteriori aggiornamenti successivi a detta data sino alla effettiva riliquidazione qui disposta.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva.

Le domande come sopra formulate in ricorso non erano né in tutto né in parte rivolte contro il datore di lavoro USR SICILIA – che ha operato in corso di causa su richiesta delle parti al fine di addivenire al bonario componimento della lite – sicché tale convenuto va estromesso dal giudizio e le spese di lite del relativo rapporto processuale integralmente compensate tra le parti, in relazione anche alla particolarità della vicenda sopra evidenziata.

**P.Q.M.**

come sopra.

Così deciso in Palermo il 18/04/2018

**IL GIUDICE**

Paola Marino

